



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 17 dicembre 2017

Osservazioni sull'applicazione del decreto legislativo 95/2017 - attribuzione una tantum e decorrenza promozioni

Sig. Vice Capo della Polizia,

riteniamo opportuno sollecitare un suo interessamento circa l'applicazione degli istituti disciplinati dal D. L.vo 95/2017, c. d. Riordino delle Carriere, che nella fase di attuazione sta evidenziando interpretazioni da parte dell'Amministrazione a nostro modo di vedere non conformi allo spirito, ed alla lettera, della legge. Per effetto delle quali risultano, allo stato, realizzate gravi compressioni dei diritti e degli interessi – giuridici ed economici - di migliaia di poliziotti.

E questo in quanto la ratio che ha sempre ispirato le scelte maturate nel corso dei defatiganti lavori preparatori era finalizzata al conseguimento del maggior vantaggio possibile per il maggior numero possibile di operatori, da riconoscere il prima possibile.

Se per un verso il risultato in termini di mobilità verticale, ossia l'accesso alle qualifiche superiori, con le recenti indizioni dei bandi concorsuali sta confortando le aspettative e la voluntas legis, altrettanto non si può dire con riferimento alla progressione di anzianità e dell'attribuzione dei corrispondenti benefici economici, sia quelli a regime che quelli previsti in via di una tantum.

Dobbiamo in particolare segnalare distonie ermeneutiche relative all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), h), i), l) ed n), nonché all'articolo 45, comma 3, e chiediamo un Suo autorevole intervento per giungere ad una interpretazione autentica che rimuova i profili lesivi degli interessi del personale su cui appresso ci soffermeremo nel dettaglio.

Tra le varie, la questione che si rivela di prioritario interesse è quella del riconoscimento dell'assegno una tantum (art. 45, co. 3 D. L.vo 95/2017) solo a coloro che hanno maturato il requisito dell'effettiva anzianità nella qualifica apicale al 31 dicembre 2016. Dobbiamo, infatti, ricordare che tale emolumento era stato previsto a favore di tutto il personale che non potesse approfittare, in tutto o in parte, della riduzione delle permanenze previste dalla novella. E per l'effetto non è revocabile in dubbio che nella platea dei beneficiari dovevano rientrare a pieno diritto tutti gli operatori ai quali, per effetto del riordino, è stata comunque riconosciuta la denominazione di coordinatore, posto che questa attribuzione dimostra, per l'appunto, che l'abbreviazione nel percorso di carriera è stata minore di quella potenzialmente prevista dalla nuova disciplina. Pertanto, e per concludere questa prima serie di osservazioni, riteniamo che l'assegno una tantum debba essere attribuito anche a tutti gli Assistenti Capo e ai Sovrintendenti Capo che alla data del 31.12.2016 avevano già maturato, rispettivamente, almeno 22 anni di servizio e almeno 18 anni di servizio nel rispettivo ruolo. Dovrebbero sicuramente beneficiarne, a titolo di esempio, tutti gli Agenti immessi in ruolo entro il 31.12.1994, e tutti i Sovrintendenti Capo immessi in ruolo prima del 31.12.1999, vale a dire tutti quelli del noto XV corso.

Quanto poi, per l'appunto, alle decorrenze riconosciute in forza dell'applicazione delle riduzioni nelle permanenze, dobbiamo registrare una non condivisibile applicazione dei presupposti individuati dall'art 2, co. 2, lettera n), secondo il quale "il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24 -sexies, 24 -septies e 31 -quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017".

Tale norma non può che essere letta in continuità logica con il disposto di cui alle precedenti lettere f), g), h), i) ed l) – del medesimo articolo 2 - che, per praticità espositiva, in questa sede ci limitiamo a richiamare con rinvio per relationem al testo legislativo. Preme invero, ancora una volta, evidenziare come, ai fini di una

corretta interpretazione e di una conseguente puntuale applicazione, non si possa prescindere dalle ragioni che hanno ispirato questo complesso articolato legislativo. Premura della quale, per quanto abbiamo avuto occasione di riscontrare, non si è fatta adeguatamente carico l'Amministrazione.

La riduzione nelle permanenze, ed i correlati consistenti stanziamenti, sono stati una precisa scelta – che il SIULP rivendica con forza – finalizzata ad anticipare il raggiungimento delle qualifiche apicali, e quindi, di conseguenza, un più elevato livello retributivo in modo tale da poter incidere significativamente anche sui profili previdenziali. Un intento - da noi sintetizzato nella massima del “guadagnare il più possibile, il prima possibile, e per più tempo possibile” – che, in effetti, per la quasi totalità dei colleghi, può dirsi pienamente realizzato, quantomeno nei limiti di quelle che erano le risorse a disposizione. Ma che invece, per quella che riteniamo di poter definire come una astrusa e disarmonica lettura, vede oggi un – seppur contenuto - numero di colleghi subire una incomprensibile penalizzazione. Non si spiega, in altri termini, per quale ragione Sovrintendenti con decorrenza nel ruolo dal 1.1.2007 siano stati inquadrati come Sovrintendenti Capo al 1.10.2017, cioè con una anzianità pari a 10 anni e 9 mesi, mentre Vice Sovrintendenti al 1.1.2012 siano stati inquadrati come sovrintendenti al 1.1.2017, e quindi esattamente con cinque anni di anzianità nella qualifica. Non si comprende, in altre parole, per quale ragione si debba operare una penalizzazione in danno di una sola annualità – e questo ragionamento si può riproporre piano per gli altri ruoli – che ha avuto la sfortuna di maturare l'anzianità utile alla promozione alla qualifica superiore in concomitanza con l'entrata in vigore del riordino. Crediamo che questa disparità di trattamento possa e debba essere rimossa attingendo ai principi generali che impongono applicazioni omogenee in presenza di situazioni omologhe.

Per la risoluzione e/o la ridefinizione delle criticità qui rappresentate riteniamo quindi opportuno e necessario un Suo quanto più solerte intervento che possa dare indicazioni nomofilattiche rispettose della filosofia e dei fondamenti sui quali poggia l'intera architettura del Riordino.

Sicuri dell'attenzione si pongono attestati di elevata stima.

Decorrenza nomina sovrintendenti e sovrintendenti capo

Sono stati posti numerosi quesiti circa la decorrenza delle nomine alle qualifiche superiori del ruolo dei Sovrintendenti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 95 del 2017, c.d. Riordino delle Carriere.

Il problema si pone essenzialmente per l'annualità relativa all'anno 2006 con decorrenza 1.1.2007 del Concorso, ai quali è stato notificato il decreto con la nomina a Sovrintendente Capo con decorrenza, ad ogni effetto – quindi sia giuridico che economico – dal 1° ottobre 2017.

Ciò dipende dalle espresse indicazioni dell'art. 2, lettera n), del testo normativo, secondo il quale “il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017”.

La norma, che in effetti non è di agevole comprensione, si preoccupa in buona sostanza di impedire che ci siano effetti di anticipo di anzianità per tutte le qualifiche – quindi non solo per i Sovrintendenti Capo – che alla data di entrata in vigore, cioè l'1° ottobre 2017, ancora non avevano completato il periodo di riduzione previsto. Nel caso concreto dei Sovrintendenti dell'annualità 2007, avendo maturato la qualifica di sovrintendente al 1.1.2014, nel 2017 avevano meno dei 5 anni necessari alla promozione nella qualifica superiore. Da cui la retrodatazione solamente alla data del 1° ottobre 2017.

Questo spiega anche la ragione per la quale, invece, i Vice Sovrintendenti dell'annualità 2012 sono stati nominati Sovrintendenti con decorrenza 1.1.2017. L'art. 2, lettera g), prevede infatti che “i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente”.

Questo in concreto essendo l'articolato normativo di riferimento, la differenza di trattamento si spiega esclusivamente se si tiene conto all'impossibilità di riconoscere effetti anteriormente all'entrata in vigore del riordino per quanti, a quella data, ancora non avevano completato l'intero percorso di carriera previsto dalla disciplina anteriore. La giustificazione del limite stabilito dal Legislatore va ricercata nella disponibilità di risorse, e nella difficoltà di attribuire a ciascuno gli identici effetti migliorativi.

Concorso 3286 posti vice sovrintendente annualità 2013-2016: proroga presentazione domanda

Publicato nel Bollettino Ufficiale del Personale – Supplemento Straordinario n.1/40 e sul sito “Doppia vela” la proroga al 30 dicembre 2017 del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto.

Compenso per lavoro straordinario e indennità di ordine pubblico Cedolino di dicembre prestazioni mese di ottobre

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che a seguito di controlli effettuati sul cedolino di dicembre, comprensivo degli emolumenti accessori relativi alle prestazioni di ottobre, sono emerse delle irregolarità negli importi accreditati per l'indennità di ordine pubblico e per il compenso per lavoro straordinario.

Le anomalie riscontrate si sono verificate su alcune qualifiche a seguito dell'applicazione del D.lgs. 95/17, come di seguito specificato:

- per l'indennità di ordine pubblico le irregolarità si presentano sul calcolo delle quote esenti delle diarie del servizio fuori sede, con la conseguenza per il dipendente di avere quote di ritenute fiscali e previdenziali maggiori rispetto alla normalità;
- per il compenso per lavoro straordinario è stata attribuita una diversa tariffa rispetto a quella spettante.

Detta articolazione dipartimentale sta provvedendo alla risoluzione delle predette anomalie.

Riconoscimento servizio prestato nelle forze armate

Una recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia (la n. 289/2017) ha riproposto all'attenzione la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione militare ai fini della progressione di carriera nella Polizia di Stato (sul punto anche flash nr. 40 del 1 ottobre 2017).

Va intanto detto che questa pronuncia, per quanto del tutto particolari fossero le circostanze dedotte nel caso di specie, si pone in contrasto con la precedente univoca giurisprudenza. Possono qui essere citate, tra le varie, le recenti sentenze 3553 del 16.03.2017 e 1945 del 6.2.2017, nonché, più risalente, la n. 5204 del 13.6.2011, tutte del TAR Lazio (Roma), che si erano espresse per il reciso diniego del riconoscimento di cui si tratta.

Secondariamente occorre chiarire che gli effetti della sentenza del TAR friulano, che in ogni caso non è definitiva e che dovrà poi passare al vaglio del gravame sottoposto al Consiglio di Stato in sede di appello, non possono essere automaticamente estesi a quanti, pur trovandosi nelle medesime condizioni, non hanno aderito al ricorso accolto dai giudici amministrativi del collegio triestino.

In pari tempo va segnalato che contro i provvedimenti amministrativi esistono termini estremamente brevi entro i quali, a pena di decadenza, è necessario proporre ricorso avanti alla competente giurisdizione. Sarà pertanto necessario, per i colleghi che non hanno preso parte all'originaria azione in giudizio, valutare attentamente l'eventuale decorso del termine utile a ricorrere. Di queste considerazioni ci si occuperà più oltre. Si crede intanto opportuno, anche per favorire la migliore comprensione del contesto di cui ci si occupa, prendere in considerazione il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che si è evoluto a seguito di successivi interventi del legislatore.

L'originaria disciplina normativa.

L'art. 47, co. 8, della L. n. 121 del 1981, prima della sua abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 15 del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, considerava utile, con norma sostanzialmente analoga a quella dettata per il personale civile delle amministrazioni dello Stato dall'art. 41 del D.P.R. n. 1077 del 1970 (norma poi estesa al personale della P.S. dall'art. 51 della L. n. 668 del 1986), ai fini della progressione di carriera nella P.S., il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella Forza Armata di provenienza nella misura della metà ed, in ogni caso, per non oltre tre anni; mentre il predetto art. 51 prevedeva per il personale della P.S., e per una sola volta, che, ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito, in carriera corrispondente o superiore, era valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore era valutato per metà. Rimane fermo che il beneficio de quo consentiva l'utile valutazione del servizio pregresso per un periodo non superiore, nel massimo, a quattro anni e richiedeva, quale condizione per il suo riconoscimento, che nella nuova carriera fosse stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (così art. 41 del D.P.R. n. 1077 del 1970 richiamato dal predetto art. 51).

Pertanto, il beneficio in questione si traduceva nell'abbreviazione dell'anzianità effettiva di servizio richiesta 'ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato' (art. 47 e art. 51) e ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso a qualifica superiore (art. 51) consentendo, in tali evenienze, il cumulo dell'anzianità maturata nella nuova carriera con quella convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nell'amministrazione militare di provenienza.

L'entrata in vigore del D. L.vo 334 del 2000.

Con l'entrata in vigore del D. L.vo 334 del 2000, e precisamente ad opera dell'art. 69, comma 1, lett. h) del citato testo normativo, è stata però disposta l'espressa abrogazione dell'art. 51, della L. n. 668 del 1986. Di talché, da quel momento, come chiarito da numerose sentenze (vedi quelle già in precedenza richiamate, ovvero: TAR Lazio, 3553/2017; Tar Lazio, 1945/2017; Tar Lazio, 5204/2011) la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato nei ruoli militari è di fatto venuta meno.

La non applicabilità degli artt. 199 e 200 del D.P.R. 3/1957

Il venir meno della norma che consentiva il “recupero” dell’anzianità maturata nei ruoli delle Forze Armate ha indotto taluni ad invocare, in via sussidiaria, l’applicazione degli artt. 199 e 200 del D.P.R. 3 del 1957, norme che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trasferire gli impiegati civili da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Tentativo che la giurisprudenza non ha ritenuto apprezzabile, concludendo per il rigetto del ricorso (vedi la già citata TAR Lazio, 3553/2017, nonché, per la più generale disamina dei principi sottesi alla materia Cons. Stato, 16.2.2009, n. 854).

In primo luogo perché il presupposto ineludibile su cui si fonda l’art. 199 è il passaggio da un ruolo all’altro della medesima amministrazione, caso ben diverso da quello di chi ha prestato in precedenza servizio nell’amministrazione militare. Secondariamente perché il passaggio dalla carriera militare a quella nei ruoli della Polizia di Stato non avviene per trasferimento, bensì per concorso, ipotesi che quindi non può essere assimilata a quella contemplata dal combinato disposto degli articoli 199 e 200 del D.P.R. 3/1957.

A margine – come segnala anche Cons. Stato 854/2009 – va poi considerato che l’eventuale riconoscimento dell’anzianità pregressa sarebbe illegittimo anche perché potrebbe comportare un inquadramento nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano.

In definitiva stante l’orientamento della giurisprudenza, anche quello più recente, un eventuale ricorso andrebbe sicuramente incontro ad un rigetto. Si rischierebbe peraltro di incorrere in severe condanne alle spese, proprio perché l’interpretazione giurisprudenziale, univoca e consolidata, potrebbe far qualificare il ricorso come temerario.

La diversa conclusione della sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, n. 289/2017.

Veniamo quindi ora all’approfondimento della diversa prospettiva interpretativa che, in discontinuità con la consolidata giurisprudenza, ha visto accolto il ricorso proposto al TAR Friuli Venezia Giulia da numerosi Allievi Agenti che, a partire dal mese di ottobre del 2014, hanno frequentato il corso presso la Scuola di Trieste.

Come si comprende dalla lettura della sentenza, la Corte friulana ha innanzitutto rilevato la peculiare formulazione del bando (prot. N.333-B/12E.2.08 del 21.11.2008) con il quale sono stati messi a concorso complessivamente 907 posti da Allievi Agenti della Polizia di Stato, di cui 449 riservati ai VFB in ferma prefissata di un anno, ammessi direttamente alla frequenza del corso di formazione, e 408 riservati invece ai VBB in ferma prefissata quadriennale.

Più in concreto l’esistenza di un’unica graduatoria, e di due diverse decorrenze di ammissione al corso, per giunta con la previsione che il secondo contingente avrebbe dovuto necessariamente prestare servizio nelle Forze Armate per ulteriori quattro anni, è stato l’argomento che il TAR adito ha valorizzato per fondare l’accoglimento delle ragioni dei ricorrenti. Si legge infatti nella sentenza che “Sia i concorrenti inclusi nella prima aliquota, sia quelli inclusi nella seconda aliquota, sono espressamente qualificati nel bando come vincitori. L’inserimento nei ruoli della Polizia di Stato anche per questo secondo gruppo di vincitori, infatti, non è subordinato al superamento di ulteriori prove o valutazioni, salvo il mantenimento dei requisiti... Ne consegue che, a fronte di una procedura unica per l’accesso alla carriera in Polizia di Stato e di un’unica graduatoria finale, l’anzianità di servizio non può che essere la medesima per l’una e per l’altra aliquota”.

Si osserva pertanto una evidente differenza rispetto ai ricorsi precedentemente proposti, e rigettati, dalle corti amministrative. Ma ci si deve allora chiedere se, alla stregua dei principi affermati dal TAR friulano, gli appartenenti alla seconda aliquota del concorso in narrativa possano immaginare di proporre a loro volta un ricorso che riconosca loro i medesimi diritti attribuiti ai colleghi di corso dalla sentenza in parola.

Il problema riguarda non tanto le ragioni di diritto, che potrebbero agevolmente essere riproposte così come sono state apprezzate dal TAR friulano, quanto piuttosto la decadenza dei termini utili all’impugnazione.

L’Amministrazione convenuta aveva in effetti invocato la inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti. Tale eccezione è stata respinta dal Collegio giudicante sul presupposto che “né il bando di concorso, né la graduatoria definitiva contengono una espressa statuizione sull’inquadramento dei ricorrenti e sulla relativa anzianità di nomina, sicché non dovevano essere immediatamente impugnati... A sua volta la lettera di convocazione è priva di contenuto provvedimentoale, come tale è inidonea a ledere gli interessi dei ricorrenti, sicché anch’essa non necessitava di autonoma e tempestiva impugnazione”.

Se questo è vero per chi ha aderito allora al ricorso, è vero anche che – lo si rinvia sempre nel testo della sentenza – la decorrenza della nomina è stata determinata con il decreto di inquadramento ad Allievi Agenti della Polizia di Stato in data 28.10.2014, vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 1.6.2015. E che, parimenti, con il superamento del corso di formazione, a tutti i frequentatori è stato notificato l’inquadramento nella qualifica di Agente della Polizia di Stato, con la relativa decorrenza. Dunque stiamo parlando di provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, che si dovevano impugnare entro i ristretti e rigorosi termini prescritti, e cioè entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR, ovvero entro 120 giorni avanti al Presidente della Repubblica. Cosa puntualmente fatta dagli originari ricorrenti, rispetto alla quale invece oggi non sarebbe più possibile per perenzione del diritto ad impugnare.

Esiste invero una ipotesi alternativa che, per quanto azzardata, si potrebbe immaginare di percorrere. Si tratterebbe, in altre parole, di attendere la notifica del decreto di nomina ad Agente Scelto, e di impugnarlo nella parte in cui stabilisce la decorrenza nella qualifica solamente cinque anni dopo l’assunzione nella Polizia di Stato. È bene però essere consapevoli che si tratterebbe di una forzatura, rispetto alla quale è

facile prevedere concentrerebbe i suoi sforzi l'Amministrazione convenuta per invocare la inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alla condanna alle spese conseguente al rigetto.

In ogni caso è evidente che, se i termini sono già decorsi, proporre il ricorso ora, o farlo in un secondo momento all'atto della notifica dell'inquadramento nella qualifica di Agente Scelto, non cambierebbe alcunché.

A questo punto, dato che si può supporre che il Consiglio di Stato si pronuncerà a breve - o comunque in tempi ragionevoli - sull'appello dell'Amministrazione avverso la sentenza del TAR friulano, è opportuno attendere per capire, in primo luogo, se anche l'esito in appello sarà favorevole ai colleghi ricorrenti. Qualora ciò avvenisse, e quindi con la garanzia che, nel merito, il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa è stato accertato definitivamente, si potrà valutare la possibilità di proporre un ricorso per chi non ha aderito all'azione originaria. Ferme restando tutte le perplessità su cui ci si è poco sopra soffermati, ovvero il rischio, se non addirittura la probabilità, di vedersi rigettare il ricorso con severa condanna alle spese.

Suggeriamo quindi ai colleghi potenzialmente interessati di seguire le nostre comunicazioni, salva restando ovviamente la libera scelta in merito a percorsi alternativi a quello da noi immaginato.

Reddito di inclusione direttive Inps

L'Inps, con il messaggio n. 4636/2017 ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle richieste da parte degli enti preposti. Le richieste potranno essere inviate anche in upload, spiega l'Inps, come da tracciati xsd descritti negli allegati al provvedimento), attraverso l'applicazione internet di prossima pubblicazione sul sito dell'istituto.

Si avvia, così, la fase pienamente operativa del reddito di inclusione, entrato in vigore il 14 ottobre scorso. A breve sarà emanata la circolare Inps che illustrerà le caratteristiche della misura e che conterrà anche il modulo di domanda.

Il Reddito di inclusione (Rei), istituito dal d.lgs. n. 147/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, è la misura a carattere universale e a livello nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il reddito di inclusione consiste in un "beneficio economico erogato attraverso l'attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA" subordinato alla valutazione della situazione economica e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Il Rei sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) percepite.

L'importo partirà da un minimo di 187 euro per le famiglie composte da una persona e arriverà fino a 485 euro per i nuclei con 5 componenti o più. In ogni caso, "l'importo complessivo annuo non può superare quello dell'assegno sociale".

Chi richiede il sostegno "dovrà soddisfare – ricorda ancora l'Inps - specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare".

Il Rei è concesso dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda presso specifici punti di accesso, individuati a livello comunale o di ambiti territoriali.

L'istanza deve essere presentata presso i punti di accesso, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni, sulla base dell'apposito modello di domanda, predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso decreto prevede che l'istituto renda disponibile le modalità telematiche predisposte per l'acquisizione delle domande.

La misura del Rei sarà operativa dal prossimo 1° dicembre, data in cui potranno essere inoltrate le domande da parte della platea che avrà i requisiti per beneficiarne.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 51/2017 del 17 Dicembre 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati

